

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3986

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TORRISI**

Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale,  
in materia di autoriciclaggio

*Presentata il 21 dicembre 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La criminalità organizzata necessita ormai di rilevanti risorse economiche attraverso le quali poter perseguire con successo le proprie finalità illecite. Le mafie, in particolare, si sono ormai trasformate in mafie degli affari, sempre più intente ad acquisire spazi di potere economico per alterare il mercato e inquinare il sistema finanziario. Per un più efficace contrasto di tali fenomeni diventa urgente un intervento sul nostro sistema penale che, in materia di delitti contro il patrimonio, individui strumenti opportuni per ostacolare tali condotte. In particolare il riciclaggio, e il cosiddetto « autoriciclaggio », costituiscono uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato. Attraverso

tali strumenti, infatti, le associazioni criminali, soprattutto quelle di stampo mafioso, occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo nello stesso tempo, da tali ingenti patrimoni, risorse per la loro attività illegale.

Nonostante siano state emanate numerose direttive dell’Unione europea in materia, ancora oggi l’autoriciclaggio non costituisce un’autonoma fattispecie penale: l’autore o il complice del reato presupposto non è infatti punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Come noto, la *ratio* che giustificò tale scelta legislativa si fonda sull’assunto in base al quale, per coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, l’utilizzazione dei beni di pro-

venienza illecita rappresenta la continuazione della condotta criminosa non idonea ad assumere autonoma rilevanza penale. La proposta di legge intende invece attribuire carattere di offensività proprio alla condotta di autoriciclaggio: il reimpiego e l'investimento del capitale proveniente dagli illeciti realizzati integrano infatti un'ipotesi di reato particolarmente grave, perché costituiscono un supporto finanziario di rilevanti proporzioni al crimine organizzato. Peraltro tali condotte, soprattutto se poste in essere dalla criminalità

organizzata, sono spesso realizzate con apparati organizzativi molto sofisticati, determinando in tal modo effetti gravemente distorsivi del mercato.

A tal fine si è ritenuto opportuno intervenire sugli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta relativa ai casi di concorso nel reato, in modo tale da consentire l'autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio, ovvero la punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

*b)* all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

€ 1,00



\*16PDL0045080\*